



Orientamenti per la redazione di statuti e regolamenti aggiornati per le consorterie valdostane

a cura di Roberto Louvin*

* L'autore ringrazia per i loro utili suggerimenti e le loro amichevoli osservazioni l'Avv. Adriano Consol, il Notaio Antonio Marzani, il Geom. Ettore Lavy e il dottor Damien Charrance.

Questo testo riassume in maniera semplificata alcuni suggerimenti per la rielaborazione degli statuti di Consorzio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2017 e della legge regionale n. 19 del 2022.

Si tratta, va subito sottolineato, soltanto di un ausilio informale – privo di carattere di ufficialità - promosso liberamente dall'associazione *ABC Autonomie et biens communs de la Vallée d'Aoste* per dare sostegno al lavoro di aggiornamento delle regole che presiedono alla gestione dei nostri domini collettivi tradizionali.

Il nostro intento è soprattutto di aiutare le piccole realtà che sopravvivono a stento, grazie alla disponibilità e all'opera di volontariato di chi ancora crede, nelle nostre vallate, nell'importanza e nell'utilità della proprietà collettiva.

L'operato degli organi elettivi delle Consorzio ha sempre carattere gratuito (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, L.r. 19/2022, art. 3 c. 3) e le stesse procedure per l'attestazione della personalità giuridica di diritto privato delle Consorzio valdostane non sono gravate da spese in quanto la registrazione avviene in forma gratuita (L.r. 19/2022, art. 6, c. 1). È stata prevista l'erogazione di un contributo regionale una tantum di 1000 euro per fare fronte alle spese per questo procedimento. Vale la pena di sottolineare a questo proposito che la percezione di questo contributo non obbliga di per sé alla tenuta di un vero e proprio bilancio.

Inoltre, le istituzioni pubbliche (Regione e comuni) si devono rapportare nei confronti delle consorzio secondo modalità organizzative e procedure amministrative ispirate a criteri di massima semplicità e di gratuità: questo significa che si devono evitare tutti gli oneri burocratici che non siano strettamente necessari.

La Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* ha già instaurato rapporti di collaborazione con l'associazione rappresentativa delle Consorzio (*Réseau des Consorzio et des biens communs de la Vallée d'Aoste*) e fornisce alle Consorzio stesso supporto negli adempimenti amministrativi in materia giuridica, tecnica e tributaria. Questo vale sia per la fase di registrazione che per il periodo successivo per promuovere la funzione socio-ambientale che è propria di questi enti (L.r. 19/2022, art. 12).

La natura giuridica delle consorzio

Le consorzio sono ordinamenti giuridici primari delle comunità valdostane: in esse i membri hanno in proprietà e in godimento comune terreni, acque e talora fabbricati. La gestione di questi beni deve avvenire nel rispetto di principi democratici, di trasparenza e di pubblicità delle decisioni. Gli amministratori operano a titolo gratuito, rappresentano la collettività interessata e hanno doveri e responsabilità nei suoi confronti.

Come ente, la Consorzio è dotata di personalità giuridica di diritto privato. In quanto direttamente soggetta ai principi espressi nella Costituzione della Repubblica, essa ha una propria capacità di autonormazione – cioè di darsi in autonomia le proprie regole organizzative e gestionali - per mezzo del suo Statuto e del suo Regolamento.

È fondamentale che gli statuti e i regolamenti siano veramente la libera espressione di come i consorziisti intendono gestire i loro beni, senza imposizione alcuna da parte di organi politici o amministrativi esterni. La gestione dei beni fondiari della Consorzio deve però rispondere a criteri

che li destinino utilmente alla funzione economica, ambientale e culturale che è loro propria, tenendo a riferimento tanto la secolare e peculiare tradizione giuridica della Valle d'Aosta quanto la natura intergenerazionale di questa particolare forma di proprietà collettiva che comporta la sua conservazione anche preservarne a beneficio delle generazioni future).

Le fonti storiche del diritto delle consorterie

L'esistenza plurisecolare delle consorterie valdostane fa sì che molte di esse conservino ancora antichi statuti e regolamenti, spesso ben anteriori all'attuale regime repubblicano e qualche volta addirittura risalenti al Medioevo.

Il regime di Consorzeria si può quindi desumere, oltre che dagli statuti e dai regolamenti attuali, anche dalle fonti giuridiche originarie: antichi statuti e regolamenti, riconoscimenti per concessione feudale, Catasto sardo, deliberazioni e regolamenti municipali approvati dalla *Royale Délégation*, antiche transazioni, regole spontaneamente osservate dalla notte dei tempi (*ab immemorabili*) dalle comunità interessate. Questi titoli vanno per quanto possibile richiamati nei nuovi statuti e regolamenti, sia come memoria storica che come testimonianza degli antichi diritti,

L'autonomia statutaria e l'autonomia regolamentare

Gli enti privati eretti in forma di Consorzeria come soggetti esponenziali, e quindi rappresentativi, degli interessi di una comunità di persone, godono di autonomia normativa e si dotano per questo di statuti e di regolamenti.

Qual è la differenza fra questi due atti?

Benché questo non sia oggetto di precisa definizione in diritto, si può ritenere in termini generali questa distinzione:

- con il termine 'Statuto' si indica di solito l'atto formale, solenne e scritto, in cui sono espressi i caratteri fondamentali della Consorzeria, indicati i suoi organi necessari e permanenti e sono enunciati i principi essenziali del suo funzionamento;
- con il termine 'Regolamento' si vuole invece indicare un atto generale scritto (ma ve ne può essere anche più di uno, in funzione di particolari bisogni) adottato dalla Consorzeria per disciplinare determinate materie o per regolare il proprio funzionamento. Le principali tipologie di regolamento riguardano rispettivamente le regole di funzionamento degli organi e la disciplina di gestione dei beni (boschi, pascoli, alpeggi ...)

È di primaria importanza che nell'adottare - o rinnovare - statuti e regolamenti si ragioni bene intorno alle dimensioni attuali della proprietà collettiva (e del suo valore economico) e al numero degli aventi diritto, avendo riguardo alla sua possibilità di funzionare correttamente.

Laddove siano stati rinvenuti gli antichi statuti e i vecchi regolamenti, è bene che si riparta da essi nella scrittura di nuove e aggiornate regole di funzionamento, richiamando puntualmente nelle premesse anche l'origine storica ricostruita attraverso i documenti rinvenuti. Può inoltre risultare opportuno anche un richiamo generale al rispetto dei principi della Costituzione e della normativa in materia, ricordando però sempre che lo Statuto non ha un rango subordinato alle leggi né nazionali né regionali.

Chi approva lo Statuto e i regolamenti?

Lo Statuto, essendo l'atto fondamentale della Consorteria, deve essere necessariamente adottato dall'Assemblea degli aventi diritto.

Se la Consorteria è tuttora operante, si farà riferimento alle regole vigenti per la convocazione di questa Assemblea, a cui occorre che partecipi, per adottare il nuovo Statuto, la maggioranza assoluta degli aventi diritto calcolata, a seconda delle previsioni delle norme statutarie in vigore, per numero o per quote possedute.

Se invece non vi sono atti anteriori a cui fare riferimento, l'Assemblea potrà essere convocata ad iniziativa di uno dei consortisti ovvero promossa dall'amministrazione comunale competente. In questo caso è buona regola che della convocazione sia data notizia attraverso pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune e mediante affissione nelle bacheche delle frazioni interessate.

Se c'è traccia di precedenti statuti, è consigliabile indicare nelle premesse o alla fine del documento che quello che si approva abroga le disposizioni di quelli precedenti, eventualmente manifestando in quest'occasione rispetto e gratitudine per l'opera dei predecessori e per la concordia che hanno saputo esprimere mantenendo nei secoli questa forma di proprietà congiunta.

Nelle premesse saranno anche utilmente precisate le modalità che sono state seguite per la convocazione dell'Assemblea, il luogo in cui essa si svolge, il numero e il nome dei partecipanti, le loro quote rispettive se determinate ecc.

I contenuti generali dello Statuto

Lo Statuto deve indicare la denominazione esatta della Consorteria e, nei limiti del possibile, la sua natura. Anche senza ricorrere necessariamente alla qualificazione che utilizzano gli operatori del diritto, è bene che si accenni al fatto che la Consorteria è caratterizzata da un legame funzionale diretto ed evidente con una determinata località, per cui essa di solito prende il nome di uno o più villaggi (come nel caso della Consorteria di Petit Monde a Torgnon).

Se si ha certezza di questo legame giuridico con la frazione si può qualificare la Consorteria come *uti universi*.

Se invece il legame esclusivamente territoriale si è sciolto a favore di una semplice comunità di abitanti, mantenendo tuttavia il requisito indispensabile della condizione personale di residente o domiciliato nella frazione o nel Comune (anticamente indicato come *feux faisant*) si potrà parlare di Consorteria *uti cives*.

Qualora, infine, la Consorteria abbia sostanzialmente ormai assunto il carattere di una semplice comunità di diritto privato si potrà indicarla come Consorteria *uti singuli*.

In caso di dubbio, sarà meglio astenersi dal qualificarla in un modo o nell'altro.

Lo scopo della Consorteria può essere riassunto in una breve frase che richiami la finalità di gestire congiuntamente il bene fondiario (finalità silvicola se si tratta di boschi, agro-pastorale se riguarda alpeggi o simili, oppure di attività molitoria ecc.), aggiungendovi oggi la nuova finalità (prescritta obbligatoriamente dalla legge) di preservazione dell'ambiente e se si vuole anche di contribuzione al mantenimento dell'equilibrio idro-geologico e della stabilità del clima.

È necessario anche che lo Statuto riporti un'indicazione precisa dell'estensione della Consorteria, con riferimento ai numeri di foglio e mappale che ne consentono l'esatta perimetrazione. Per

comodità, si potrà fare riferimento ad un eventuale elenco allegato allo Statuto. Contestualmente, è utile indicare anche se sono di pertinenza della Consorteria eventuali elementi patrimoniali di rilievo, siano essi fabbricati oppure beni mobili di significativa importanza.

La titolarità dei diritti

Un aspetto particolarmente delicato è costituito dalla precisazione delle condizioni per cui si può essere titolari di diritti e quindi consortisti, qualificazione che corrisponde a quella più antica di *ayant droit* o *feux faisant*.

È opportuno che lo Statuto precisi se l'acquisizione e la permanenza di questa titolarità siano o meno subordinate al fatto che il consortista sia residente in una certa località o se sia sufficiente una domiciliazione collegata alla proprietà (o al godimento reale) di un fondo rustico. Si consiglia di riportare nell'atto anche i nominativi dei consortisti originari, considerato il fatto che per alcune tipologie di enti i loro discendenti potrebbero avere mantenuto e potranno in futuro riacquistare i loro diritti (per esempio a seguito di emigrazione).

Le condizioni di vita moderna hanno prodotto una forte mobilità individuale e spesso, per varie ragioni, le persone non hanno più la residenza nel villaggio di origine. Per mantenere vivo questo legame, occorre dunque precisare, oltre alla conservazione dei diritti in capo ai discendenti degli originari che hanno costituito la Consorteria, anche la possibilità di prescindere dalla residenza nel villaggio ove si rimanga, ovvero si diventi, proprietario di fondo rustico nella località. Questa precisazione è utile ad evitare che un legame puramente temporaneo e non legato ad attività silvo-pastorali (per esempio una residenza puramente turistica) possa consentire l'ingresso nella consorteria. Lo Statuto può fissare un periodo minimo di residenza effettiva (o di domiciliazione con proprietà di beni rustici) come condizione affinché si possa essere ammessi alla Consorteria. Si sconsiglia invece di introdurre limitazioni riferite alla cittadinanza, certamente oggi illegittime alla luce in particolare del diritto dell'Unione europea.

Può risultare utile allo scopo riprendere anche le formulazioni espresse negli statuti precedenti, evitando però clausole che abbiano carattere discriminatorio come quelle che limitavano alle persone di sesso maschile o al raggiungimento di una determinata età l'ingresso nella Consorteria.

Sarà infine possibile precisare anche le condizioni che possono portare alla cessazione dei vincoli di appartenenza, come la perdita della residenza o della domiciliazione nel luogo, oppure alla sospensione dei diritti (per esempio il diritto di voto) connessi in caso di grave violazione dei doveri inerenti all'appartenenza alla collettività consorziata.

È anche possibile che il vincolo di appartenenza alla consorteria venga a cessare senza che al titolare subentri un successore: in questo caso si ritiene ragionevole che la quota dei consortisti rimasti si accresca proporzionalmente.

Il *Cahier des ayants droit* (registro interno)

Poiché la titolarità e la misura dei diritti dei singoli consortisti non sarà più dettagliatamente riportata negli atti di successione e negli atti di compravendita, ma si dovrà fare riferimento soltanto al *Cahier des ayants droit*, è fondamentale che sia indicato espressamente l'organo - il/la Presidente(ssa) o il/la segretario/a o un altro/a delegato/a - a cui è demandata la tenuta

dell'apposito registro interno da conservarsi presso la sede della consorteria oppure da custodirsi presso la sede del Comune in cui sono localizzati i beni. Sul registro saranno apposte le iscrizioni, le variazioni e la cancellazione di tutti i dati relativi.

Dovrà essere precisato in Statuto l'obbligo dei consortisti di comunicazione alla Consorteria delle variazioni intervenute (per successione, per cessione di quote ...) e il termine entro cui questa comunicazione deve essere data.

È bene inoltre dare anche conto del fatto che i dati contenuti nei *cahiers* (titolarità del diritto, trasferimento delle eventuali quote ecc.) sono pubblici e rimangono gratuitamente consultabili a semplice richiesta (L.r. 19/2022, art. 8, c. 1). Il/La Presidente(ssa) della Consorteria dovrà comunicare all'inizio dell'Assemblea successiva le variazioni intervenute e dal momento in cui la variazione è stata così resa pubblica potrà decorrere un termine entro il quale eventuali controinteressati avranno facoltà di presentare in forma scritta una opposizione su cui deciderà l'organo direttivo.

È giusto porsi anche il problema dei costi per gestire e aggiornare i dati relativi alle quote di appartenenza. In questo senso, sarebbe utilissimo poter disporre in tempi brevi di un *software* gestionale semplice e maneggevole, la cui realizzazione potrebbe essere promossa in maniera coordinata dalla Regione e dall'associazione di rappresentanza delle Consorzerie (eventualmente in collaborazione con enti che assolvono finalità simili come la *Fédération des Cooperatives*). Sarà in un prossimo futuro molto opportuna anche un'azione di formazione concertata con gli ordini professionali interessati. Alcune *unités des communes* dispongono già di un servizio di supporto ai consorzi di miglioramento fondiario che potrebbe in qualche caso dare un prezioso sostegno.

Nel caso di consorzerie di maggiori dimensioni si potrebbe anche prospettare la possibilità di emissione di appositi ruoli per far fronte alle spese di gestione, consentendo agli amministratori la disponibilità dei fondi necessari per far fronte alle loro attività.

Attesa la complessità di questi adempimenti, si tenga presente che non è necessario che i *cahiers* siano attivati prima della registrazione della Consorteria. Questo adempimento potrà essere posticipato, inserendo magari in Statuto l'impegno a predisporlo, approvarlo e renderlo esecutivo entro un termine ragionevole.

Norme relative all'amministrazione

Lo Statuto deve individuare gli organi principali della Consorteria e loro rispettive competenze. In linea generale occorre prevedere l'Assemblea, un(a) Presidente(ssa) e un Consiglio (o Commissione o Comitato di direzione). Le funzioni di Segretario/a possono essere attribuite ad un componente del Consiglio o a persona terza, che in questo caso assiste ai lavori degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio) redigendone i verbali e curando la loro conservazione. Può trattarsi dunque anche di soggetto esterno alla Consorteria.

L'organo di revisione dei conti (Revisore o Collegio dei revisori, in funzione della dimensione e del patrimonio amministrato) è un organo eventuale e se ne sconsiglia la previsione in caso la Consorteria abbia una taglia molto ridotta.

Lo Statuto potrà anche eventualmente indicare la possibilità di assunzione di personale dipendente, con funzioni amministrative, tecniche, di controllo del territorio o delle attività, oppure manutentive.

L'Assemblea della Consorteria

Si devono precisare le competenze generali e speciali dell'Assemblea, che ha funzioni deliberative e consultive.

La sua composizione deriva dalle risultanze del *Cahiers des ayants droit* e va precisato in Statuto il *quorum* per validità delle riunioni e per deliberare, sia in generale che per determinati argomenti, salvo che queste indicazioni siano riportate in separato Regolamento. Se non si intende adottare un regolamento apposito, sarà necessario indicare già nello Statuto stesso le modalità e i termini per le convocazioni (ordinarie e straordinarie) e le forme dell'eventuale pubblicità delle deliberazioni.

È bene precisare che competono all'Assemblea gli atti di disposizione del patrimonio (alienazioni, acquisti e permuta) e la costituzione di diritti reali (servitù, superficie ...) sui beni.

Gli organi esecutivi: il Presidente e il Consiglio direttivo

I compiti di rappresentanza, e gestionali del Presidente e del Consiglio direttivo devono essere indicati con precisione. Sono da regolare inoltre la durata dei mandati, le modalità di elezione, i compiti riguardo alla convocazione degli organi (Assemblea e Consiglio direttivo), l'eventuale obbligo di rotazione o la limitazione dei mandati, i compiti di assistenza e verbalizzazione e di esecuzione delle deliberazioni. Per gli impegni finanziari di rilievo o di durata pluriennale può essere indicata una soglia oltre la quale la decisione spetta all'Assemblea.

Segreteria, organo di revisione, personale dipendente e collaborazioni esterne

Una particolare cura deve essere dedicata alla precisazione dei compiti di segreteria, che possono essere demandati ad un(a) consortista ovvero affidati ad un soggetto esterno appositamente incaricato.

Andranno precisate le modalità di nomina, la durata dell'incarico, le eventuali incompatibilità e le responsabilità contabili (salvo che queste facciano capo ad un tesoriere).

Se è previsto un organo di revisione contabile, ne vanno indicate le modalità di nomina, la durata dell'incarico e i termini di espletamento della funzione.

Per l'eventuale personale amministrativo o tecnico alle dipendenze della Consorteria è sufficiente individuare l'organo che incarica della sua nomina e precisare alle dipendenze di chi opera.

La gestione, la tutela e la conservazione del patrimonio

Salvo che si intenda fare rinvio ad appositi regolamenti (cosa che un tempo era piuttosto frequente, considerata la necessità di essere molto dettagliati a questo riguardo, a tutela degli aventi diritto e per evitare eventuali dispute), è bene indicare i criteri generali adottati per la gestione forestale (assunzione di decisioni riguardo a taglio, esbosco, trasporto e uso del legname; assegnazione o vendita del legname e suo ricavato; concessione del legame in via ordinaria o

straordinaria ...), ricordando che alcune di queste operazioni potrebbero essere soggette ad autorizzazione pubblica.

Se la consorceria è proprietaria di pascoli, si possono indicare periodi o turnazioni, vigilanza, specie ammesse al pascolo, limitazioni temporali o di superficie, eventuali rotazioni nell'utilizzazione, criteri per la locazione dei fondi.

Norme speciali potranno riguardare anche mulini e forni, quanto alle modalità di gestione, ai diritti d'uso, alle responsabilità, agli obblighi di pulizia, alla vigilanza e alle sanzioni. Lo stesso potrà avvenire altresì per l'utilizzo di locali di servizio e di uso comune.

La vigilanza, le sanzioni e la composizione delle liti

Ogni consortista dovrebbe rendersi partecipe nella vigilanza sui beni comuni, ma è comunque opportuno individuare un organo precisamente responsabile di tale vigilanza al fine di una corretta contestazione verso i responsabili delle violazioni. Lo Statuto indicherà anche puntualmente le conseguenze dell'inosservanza delle regole o dell'incuria nell'uso dei beni collettivi, individuando l'organo incaricato di sanzionarle con ammende e di stabilire l'ammontare dei risarcimenti, oppure di deliberare la sospensione dall'esercizio dei diritti.

Per la composizione di eventuali conflitti che insorgano fra i consortisti, il compito di mediazione può essere svolto *à l'amiable* dal(la) Presidente(ssa), ma questo può risultare difficile in relazione al numero ridotto dei membri della Consorceria oppure perché la persona che ricopre la carica è essa stessa direttamente coinvolta nella vicenda. In questo caso, può risultare vantaggioso precisare già in Statuto l'obbligo morale dei consortisti di espletare una procedura di composizione bonaria attraverso il *Jury des Consorceries valdôtaines*, composto da persone di comprovata competenza in materia di domini collettivi istituito a livello regionale.

Non si può invece precludere agli associati il diritto di fare ricorso, ove lo ritengano necessario, all'autorità giudiziaria le cui prerogative rimangono inalterate anche se i suoi compiti non sono stati richiamati dallo Statuto.

Rappresentanza collettiva e cooperazione con altre consorzerie

Lo Statuto può prevedere l'impegno ad aderire ad organismi di rappresentanza, studio e difesa collettiva degli interessi delle consorzerie valdostane (come indicazione generale, senza però riportare in Statuto una dichiarazione specifica di adesione che dovrà in seguito essere separatamente deliberata dagli organi della Consorceria).

Se sono già in essere o se si prevede la possibilità che lo siano in futuro, si indicherà la possibilità di eventuali gestioni sussidiarie in collaborazione con altre consorzerie o di svolgimento di attività gestionali in forma consorziata o ancora di affidamento (o di mantenimento dell'affidamento) al Comune dei compiti di gestione dei beni della Consorceria in amministrazione separata. Il problema si porrà soprattutto per consorzerie di minima estensione, che non dispongono di introiti inesistenti e la cui gestione potrebbe rivelarsi difficilmente sostenibile.

Eventuali processi di accorpamento avranno, comunque, sempre carattere volontario.

Norme di rinvio e allegati

È possibile, ma non necessario, fare rinvio per quanto non previsto nello Statuto in prima battuta alla specifica legislazione della Regione autonoma della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*. In particolare, non sembra opportuno nominare specificamente ogni legge (oggi si fa comunque riferimento alla l.r. 19/2022, che ha abrogato, sostituendola, alla l.r. 14/1973, e alla l. 168/2017).

Queste leggi sono sempre soggette a possibili cambiamenti e lo stesso vale per le norme di norme della legislazione forestale e di tutela ambientale: un rinvio generico al riguardo può essere sufficiente.

Potrebbero rendersi necessarie delle norme transitorie in prima applicazione dello Statuto, in attesa di una prima convocazione dell'Assemblea (eventualmente in conseguenza dell'accertamento dei diritti mediante il *Cahier*) e della nomina degli organi.

Se il numero dei consortisti è molto elevato e non è possibile una sottoscrizione degli stessi in calce al documento approvato, si può anche riprodurre la lista in un eventuale elenco allegato.

Regolamenti

Si suggerisce di valutare caso per caso la possibilità di rinvio a regolamenti, soprattutto per formulare in maniera dettagliata le regole di funzionamento degli organi e per stabilire le modalità di gestione concreta dei beni (boschi, alpeggi e pascoli) che possono anche essere soggetti a variazione nel tempo.

Le modalità di adozione dei regolamenti possono essere diverse da quelle dello Statuto e si può per esempio decidere che per la loro approvazione sia sufficiente la maggioranza dei presenti alla riunione dell'Assemblea, qualora la stessa risulti legalmente riunita.

Si rammenta infine che l'esistenza dello Statuto non è condizione necessaria per la procedura regionale di registrazione. È possibile che lo stesso nel tempo sia stato smarrito e si potrà in ogni caso procedere alla sua adozione anche dopo la registrazione, attraverso un'apposita deliberazione degli organi nel frattempo opportunamente rinnovati.

I primi adempimenti successivi alla registrazione

Una volta registrata la Consorzio, se gli organi non sono già regolarmente funzionanti, si dovrà convocare un'assemblea per costituire il nuovo organo direttivo, approvare lo Statuto e gli eventuali regolamenti, oppure aggiornarli.

Una particolare cura va posta alle modalità di convocazione della prima assemblea se la Consorzio deve essere riattivata.

Di questa operazione devono essere informati tutti i potenziali aventi diritti, per cui in aggiunta alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune online e all'affissione nelle bacheche frazionali, potrebbe essere utile chiedere alla stampa periodica locale di diffondere l'informazione.

Qualora la riattivazione non avvenisse da parte dei consortisti, si aprono le possibilità indicate dall'art. 16 della l.r. 19/2022, il Comune dovrebbe promuovere un tentativo di convocazione pubblica. Se anche questa procedura risultasse infruttuosa, lo stesso Comune dovrebbe affidare per

convenzione, la gestione dei beni consortili a un ente analogo che garantisca l'amministrazione di questi beni in gestione separata, restando impregiudicati i diritti dei consortisti naturali.

Se anche questa ulteriore eventualità non si potesse realizzare, si andrebbe verso l'estinzione o lo scioglimento della Consorteria, i cui beni immobili sarebbero devoluti con Decreto del Presidente della Regione al Comune e entrerebbero a far parte del suo demanio (l.r. 19/2022, art. 16, c. 7).

Aosta, 20 marzo 2025